

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 27

30 aprile 2015

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI LIVERANI, POMPIGNOLI, FABBRI, RAINIERI, BARGI, PETTAZZONI, MARCHETTI Daniele, DELMONTE, RANCAN

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA)

Oggetto assembleare n. 508

Relazione

Il progetto di legge interviene per modificare alcune norme contenute nella legge regionale n. 15 del 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia). Si tratta di disposizioni che indirettamente riguardano e condizionano negativamente alcuni aspetti dell'attività venatoria nella Regione Emilia-Romagna, dove la caccia da appostamento fisso viene esercitata su strutture provvisorie appoggiate a terra, generalmente eseguite con materiali solidi quali legno o acciaio e dimensionate in base alla autorizzazione provinciale per gli appostamenti fissi e alla tipologia di caccia da esercitare.

Dal punto di vista della disciplina edilizia citata, l'articolo 7, comma 1, lettera f), prevede che siano attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio *le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture.*

Tale disposizione si è rivelata inadeguata nell'applicazione dell'esercizio dell'attività venatoria esercitata in appostamenti fissi ed in particolare per le cd. 'altane' utilizzate per la caccia alla specie faunistica del colombaccio.

Il presente progetto di legge interviene quindi per modificare alcune norme contenute nella legge regionale n. 15 del 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia), prevedendo esplicitamente una deroga che allinei la durata temporanea dell'installazione degli appostamenti fissi alla durata prevista dalle autorizzazioni (stante le competenze attuali) provinciali per l'appostamento fisso di caccia, durata che è attualmente prevista in cinque anni, dall'articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Il progetto di legge, si compone quindi di un solo articolo che modifica l'articolo 7, comma 1, lettera f) della legge regionale richiamata in materia di disciplina edilizia.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifica dell'articolo 7, legge regionale n. 15 del 2013

1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia), alla lettera f), dopo le parole "smontaggio delle strutture" sono aggiunte le parole:

"Il termine di sei mesi non si applica qualora le opere siano state realizzate in base alle autorizzazioni previste per gli appostamenti fissi di caccia, di cui alla legge n. 8 del 1994 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Art. 2

Norma finanziaria

La presente legge non comporta oneri a carico del Bilancio.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.